Imposta di bollo assolta in modo virtuale.

Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016

Convenzione	
Tra	
La Scuola Normale Superiore con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7, C.F.	
80005050507, nella persona del Direttore e rappresentante legale <i>pro-tempore</i> ,	
Prof. Luigi Ambrosio (di seguito, "SNS"),	
${f E}$	
L'Istituto Nazionale di Astrofisica, con sede in Roma, Viale del Parco Mellini	
n. 84, C.F. 97220210583, nella persona del Presidente e rappresentante legale	
pro-tempore, Prof. Marco Tavani (di seguito, "INAF"),	
congiuntamente indicate di seguito come "Parti".	
Premesso che	
a) l'INAF è un ente pubblico nazionale di ricerca con il compito di svolgere,	
promuovere, e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi	
dell'astronomia e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere	
e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi	
di eccellenza a livello internazionale;	
b) la SNS è un Istituto pubblico di istruzione superiore universitaria, di ricerca e	
alta formazione ad ordinamento speciale che sta sviluppando la propria attività	
di ricerca e di formazione nel settore dell'astronomia e dell'astrofisica;	
c) nel 2007, nel 2013 e nel 2018 le Parti hanno stipulato una convenzione di	
collaborazione istituzionale e scientifica che prevede, tra l'altro, la	
costituzione di un gruppo di ricerca congiunto, per lo svolgimento di attività	
di ricerca nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica	
Relativistica e della Cosmologia;	
d) le Parti sono interessate a proseguire e consolidare i rapporti di collaborazione	

intrapresi con le suddette convenzioni e condotti con riconosciuti risultati;	
 visto	
• 1'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	
 • il CCNL Scuola Università e ricerca del 19 aprile 2018, per il trattamento del	
personale dell'INAF;	
• gli Statuti delle Parti;	
si conviene e stipula quanto segue	
Art. 1	
La premessa e gli atti in essa indicati devono intendersi parte integrante e	
sostanziale della presente convenzione.	
 Art. 2	
 La SNS e l'INAF, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti,	
 si impegnano reciprocamente a sviluppare rapporti di collaborazione istituzionale	
 e scientifica secondo le modalità di seguito definite.	
 In particolare, la SNS e l'INAF costituiscono, in conformità alle disposizioni dei	
 propri statuti, regolamenti e disciplinari, un Gruppo di Ricerca congiunto (anche	
 "GdR" nel seguito) avente come obiettivo lo studio interdisciplinare e la	
 formazione nei campi dell'Astrofisica delle Alte Energie, dell'Astrofisica	
 Relativistica e della Cosmologia, attraverso l'apporto di fisici e astrofisici teorici,	
 computazionali e osservativi, allo scopo di promuovere lo sviluppo delle	
 conoscenze e la formazione di giovani ricercatori nei settori su menzionati.	<u> </u>
 Le Parti riconoscono che potranno anche stipulare successivi accordi specifici	
 attuativi della presente convenzione (es. per lo sviluppo di specifici progetti di	
 ricerca, per partecipare a bandi, <i>calls</i> etc.).	
 Art. 3	

 Il GdR congiunto è formato dal personale scientifico della SNS temporaneamente	
 associato all'INAF in conformità alle disposizioni delle "Linee guida per la	
 Associatura con eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-	
scientifica e per la costituzione di sedi INAF presso Università ed altri Enti",	
 approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2018, n.	
 19, con le quali è stato definito il nuovo "Disciplinare per la associatura con	
eventuale incarico gratuito di collaborazione di ricerca o tecnico-scientifica e per	
 la costituzione di sedi INAF presso Università ed altri enti", le cui disposizioni	
 continuano ad applicarsi, ove compatibili con il "Regolamento di Organizzazione	
e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", e specificatamente	
impegnato nelle attività di ricerca di cui all'articolo precedente, e da un massimo	
 di cinque ricercatori e/o assegnisti di ricerca dell'INAF, impegnati negli stessi	
 campi di ricerca ed individuati con le modalità di cui al successivo art. 7.	
Ciascuna Parte sostiene direttamente ogni onere relativo al proprio personale di	
 ricerca impegnato nel GdR congiunto, ai sensi del comma precedente.	
 Art. 4	
Ai fini dello svolgimento dell'attività di collaborazione programmate, il GdR	
potrà disporre di fondi reperiti dalla SNS e/o dall'INAF, secondo le modalità	
 previste dagli ordinamenti di ciascuno degli Enti.	
 Le Parti si impegnano altresì a promuovere, ove sia possibile, il finanziamento	
 esterno delle attività di comune interesse, anche concorrendo congiuntamente al	
 conseguimento di finanziamenti nazionali e internazionali.	
 I fondi reperiti dalla SNS, dall'INAF o da Enti esterni per lo svolgimento delle	
 attività di ricerca programmate dal GdR saranno amministrati dalla SNS, secondo	
 le indicazioni del Responsabile scientifico del Progetto di cui al successivo art. 7	

 ed in conformità alla normativa SNS per tempo vigente.	
 Il Responsabile del Progetto e la SNS saranno responsabili nei confronti	
dell'INAF delle risorse assegnate al progetto dall'INAF e dell'andamento delle	
 ricerche programmate.	
 Art. 5	
 Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, la SNS si	
 impegna a garantire il supporto logistico ed amministrativo necessario e a	
consentire al personale di ricerca del GdR l'accesso alla propria Biblioteca e ai	
 propri servizi informatici nei limiti ed in conformità alle linee guida in materia	
 previste dalla stessa SNS.	
 La SNS si impegna altresì:	
 a) ad ospitare il GdR congiunto in locali idonei;	
 b) ad assicurare al personale INAF coinvolto nelle attività di ricerca di comune	
 interesse l'accesso, qualora richiesto dalle attività di ricerca congiunte e ove	
 possibile, ai Laboratori e Centri della SNS, previo nulla-osta dei Direttori delle	
 strutture interessate, al fine di consentir ad esso lo svolgimento di attività	
 scientifiche nell'ambito dei programmi concordati. L'accesso sarà in ogni caso	
 consentito nel rispetto e in conformità alle regole di condotta e di sicurezza fissate	
 dalla SNS;	
 c) a garantire ad eventuali ospiti o visitatori del GdR piena libertà di accesso	
 alle strutture presso cui ha sede il GdR, nel rispetto delle norme generali di	
 disciplina e sicurezza vigenti all'interno della SNS;	
 d) a dare adeguato risalto al GdR nelle comunicazioni verso l'esterno, nelle	
 partecipazioni congressuali e nelle azioni divulgative e di formazione risultanti	
 dalle attività svolte, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio Stampa della	

SNS e di quello dell'INAF.	
Art. 6	
Per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, l'INAF si	
impegna a:	
 a) assicurare, previo nulla-osta dei Direttori delle strutture interessate e salve le	
consuete modalità di accesso su base competitiva all'uso delle infrastrutture	
osservative nazionali, l'accesso del personale e degli allievi della SNS alle	
Strutture di ricerca e l'uso delle infrastrutture osservative dell'INAF per lo	
svolgimento della loro attività didattica e/o di ricerca;	
b) destinare presso il GdR congiunto il personale di ricerca INAF, di cui all'art.	
3, senza oneri per la SNS e senza oneri aggiuntivi a carico dell'INAF stesso:	
 conservandogli il trattamento giuridico, previdenziale ed economico	
 spettantegli;	
 fornendogli idonea copertura assicurativa (per gli infortuni e le malattie)	
 professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi);	
 c) consentire l'affidamento al personale INAF assegnato al GdR di incarichi di	
 insegnamento per i corsi interni della SNS, compatibilmente con la normativa	
 che regola la materia.	
 Art. 7	
 È costituito un Comitato di coordinamento, composto da due membri nominati	
 dall'INAF e da due membri nominati dalla SNS. Il Comitato è presieduto da uno	
 dei membri nominati dalla SNS.	
 Il Comitato definisce, su base annuale, i programmi di ricerca del GdR e	
 individua i ricercatori INAF e della SNS che vengono chiamati a farne parte. Il	
 Comitato nomina altresì, sentiti i membri del GdR, un Responsabile scientifico	

del Progetto che è responsabile dell'attuazione delle ricerche programmate.	
Art. 8	
Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano a dare piena	
osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs.	
81/2008, DI 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che:	
a) il personale INAF opererà presso il GdR nel rispetto dell'art. 3 comma 6,	
secondo periodo, del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura di SNS fornire al	
personale INAF idonea formazione e informazione nonché le specifiche	
valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime	
ordinario e di emergenza;	
b) il personale INAF si impegna a non svolgere attività incompatibili con le	
destinazioni d'uso dei locali in uso;	
c) il personale INAF impegnato nelle attività previste dalla presente	
convenzione dovrà osservare le prescrizioni, anche in termini di sorveglianza	
sanitaria, che potranno essere fissate nel documento di valutazione dei rischi;	
d) l'INAF designi, tra il personale inviato presso il GdR, un referente per le	
questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro;	
e) dovrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti	
particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.	
Art. 9	
Le Parti saranno titolari in uguale misura dei diritti di proprietà industriale e	
intellettuale eventualmente generati dall'attività di ricerca nell'ambito del	
presente accordo; è fatta salva l'eventuale diversa disciplina contenuta in	
programmi di finanziamento nazionali e internazionali.	
Art. 10	
	Per l'esecuzione della presente convenzione le Parti si impegnano a dare piena osservanza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs. 81/2008, Dl 363/1998 e regolamenti collegati) e, a tal fine, convengono che: a) il personale INAF opererà presso il GdR nel rispetto dell'art. 3 comma 6, secondo periodo, del Dlgs. 81/2008 e, pertanto, sarà cura di SNS fornire al personale INAF idonea formazione e informazione nonché le specifiche valutazioni di rischio e le misure comportamentali di sicurezza in regime ordinario e di emergenza; b) il personale INAF si impegna a non svolgere attività incompatibili con le destinazioni d'uso dei locali in uso; c) il personale INAF impegnato nelle attività previste dalla presente convenzione dovrà osservare le prescrizioni, anche in termini di sorveglianza sanitaria, che potranno essere fissate nel documento di valutazione dei rischi; d) l'INAF designi, tra il personale inviato presso il GdR, un referente per le questioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro; e) dovrà essere sottoscritto un accordo aggiuntivo per la disciplina di aspetti particolari inerenti la materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 9 Le Parti saranno titolari in uguale misura dei diritti di proprietà industriale e intellettuale eventualmente generati dall'attività di ricerca nell'ambito del presente accordo; è fatta salva l'eventuale diversa disciplina contenuta in programmi di finanziamento nazionali e internazionali.

 Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla	
 comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito	
del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto	
dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle	
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
circolazione di tali dati, dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i	
Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati	
nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza	
adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.	
Art. 11	
 Ciascuna delle Parti si impegna, per sé e per il proprio personale, a considerare	
 strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico (brevetti, know	
how, processi, procedimenti, etc.) di pertinenza dell'altra Parte di cui sia venuta	
a conoscenza nell'esecuzione della presente convenzione.	
Art. 12	
La presente convenzione ha efficacia di anni cinque dalla data dell'ultima	
sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per uguale periodo dovrà essere	
preventivamente concordato tra la SNS e l'INAF, sulla base delle effettive	
necessità dei programmi in corso e/o l'opportunità di dare avvio ad altri	
programmi di ricerca di comune interesse.	
Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso	
di sei mesi, da comunicare all'altra Parte tramite PEC, fatto salvo l'obbligo di	
portare a termine i programmi già in essere.	
Art. 13	
Art. 13 La presente convenzione, redatta per scrittura privata non autenticata in unico	

esemplare in formato digitale, sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n.	
82/2005, assolve l'imposta di bollo all'origine in modo virtuale a carico di SNS.	
La presente convenzione assolve l'imposta di registro per il caso d'uso e le	
eventuali spese di registrazione sono a carico di chi la richiede.	
Pisa, data della firma digitale	
Per la SNS, Il Direttore, f.to Prof. Luigi Ambrosio	
Roma, data della firma digitale	
Per l'INAF, il Presidente, f.to Prof. Marco Tavani	